

**INFORMAZIONI SUL CONFIDI (Consorzio di Garanzia collettiva fidi)****Assopadanafidi cooperativa di garanzia**Sede legale: **25125 Brescia, via Lecco 5**Filiali: **Villafranca (VR) via Monte Baldo 6, Dossobuono**Telefono: **030.3533995** fax: **030.3538483**Sito internet: **www.assopadana.com**E-mail: **fidi@assopadana.com**Iscrizione registro Imprese di **Brescia: 02265570982 REA 435054**C.F. e P. IVA: **02265570982**Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 155, comma 4, del D. Lgs. n. 385/93: **33955****INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

A cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato)

Sig. \_\_\_\_\_ Qualifica \_\_\_\_\_

Società \_\_\_\_\_

Con ufficio e indirizzo in \_\_\_\_\_

Telefono fisso \_\_\_\_\_ Telefono cellulare \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

ISCRITTO all'ALBO \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI**

L'attività di **Assopadanafidi cooperativa di garanzia** (di seguito **Confidi**) consiste nella prestazione di garanzie sussidiaria di tipo mutualistico volte a favorire il finanziamento a breve, medio o lungo termine delle micro, piccole e medie imprese consorziate di Assopadanafidi (di seguito **Soci**) da parte di Intermediari Bancari e Finanziari convenzionati (di seguito **Intermediari**).

In particolare il Confidi rilascia garanzia collettiva in favore dell'intermediario, di norma in misura pari al 50% (ma non oltre l'80%) del finanziamento erogato al Socio.

Con la concessione di una **garanzia «sussidiaria»** il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che l'Intermediario erogante abbia esperito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Socio e/o di eventuali coobbligati. A sua volta, il Socio è tenuto a rimborsare il Confidi degli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora.

I Soci del Confidi sono tutti i soggetti economici svolgenti attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria (imprese PMI), aventi sede in territorio italiano e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui confidi e dallo statuto.

La prestazione di garanzia è applicabile alle operazioni sia a breve che a medio/lungo termine e alle operazioni di locazione finanziaria ed è concessa di norma **nella misura del 50%**.

L'operazione di finanziamento a medio/lungo termine assistita da garanzia può essere inclusa tra le operazioni ammissibili alla misura di facilitazione della **Commissione Europea** attuata dal F.E.I. (Fondo Europeo per gli investimenti) tramite rilascio di controgaranzie per il periodo 19 luglio 2012-19 luglio 2014.

Sulla base del regolamento emanato, le finalità di finanziamento ammissibili sono le seguenti:

- (A) sviluppo di attività a lungo termine (quali, ad es., passaggi di attività, investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali);
- (B) ottenimento di capitale circolante, esclusivamente ad aziende in bonis su tutto il sistema bancario al momento della richiesta;
- (C) attività riguardanti l'innovazione (quali, ad es., lo sviluppo tecnologico e l'acquisizione di licenze e brevetti); (D) start up (aziende iscritte al R.I. da non più di 24 mesi).

In caso di ammissione alla facilitazione:

- il finanziamento deve rispettare le disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
- il Confidi presta garanzia per una percentuale minima del 50%. Qualora sia necessario per consentire l'accesso al credito dei Soci, il Confidi si impegna ad aumentare fino all'80% la percentuale della garanzia erogata all'Intermediario. Allo scopo di offrire un particolare sostegno alle Start Up lombarde, il Confidi garantirà all'80% i finanziamenti di importo massimo pari ad € 40.000 per singola azienda.
- Il Confidi si impegna a ridurre la commissione sulla garanzia applicata secondo le modalità descritte nel paragrafo successivo di almeno il 25%.

Il Confidi opera con il Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a).

In presenza di operazioni ammesse a controgaranzia si terrà conto della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell'assorbimento patrimoniale relativo alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

Nel caso di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI ex legge 662/96 il Confidi si impegna a ridurre la commissione sulla garanzia applicata secondo le modalità descritte nel paragrafo successivo del 25%.

Il Confidi pone in essere accordi di Convenzione con Intermediari finalizzati al reperimento delle migliori opportunità e condizioni di finanziamento per i Soci. La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Se tale obbligazione, pertanto, non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

PER RICEZIONE – Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI**

Le prestazioni di garanzia per i Soci sono regolate dalle seguenti condizioni economiche:

**Spese istruttoria:** 0,30% dell'ammontare del finanziamento garantito con un minimo di euro 300,00 e massimo di euro 1.000,00;

**Quota di capitale sociale:** Euro 52,00 ogni 3.000,00 € di capitale erogato.

La quota di CAPITALE SOCIALE sarà **interamente rimborsata** al Socio all'estinzione del finanziamento assistito dalla garanzia del Confidi, secondo le modalità stabilite dagli artt. 2532 e 2535 C.C a seguito di richiesta di recesso dalla qualità di socio.

**Costo prestazione garanzia:** è calcolato in percentuale all'importo del finanziato erogato, secondo i seguenti valori in base alle classi di rating, su base annua per i chirografari e secca (indipendentemente dal numero di anni) per le garanzie reali capienti:

| <b>TABELLA A</b> |   |              |           |                                 |           |  |
|------------------|---|--------------|-----------|---------------------------------|-----------|--|
| Classe di Rating | Valutazione di rischio  | Chirografari |           | Garanzie reali capienti (secca) |           | Aperture di credito Linee autoliquidanti |
|                  |   | Investimenti | Liquidità | Investimenti                    | Liquidità |  |
| A1               | Impresa stabile caratterizzata da una situazione finanziaria solida ed equilibrata. Il rischio di default è minimo.   | 0,55%        | 0,58%     | 3,00%                           | 3,10%     | 1,5%                                     |
| A2               |   |              |           |                                 |           |  |
| A3               | Impresa caratterizzata da un'ottima situazione di equilibrio finanziario. Il rischio di default è contenuto.  | 0,60%        | 0,63%     | 3,25%                           | 3,35%     | 1,60%                                    |
| A4               |   |              |           |                                 |           |  |
| A5               | Impresa che gode di una struttura finanziaria equilibrata. Il rischio di default è moderato e legato a fattori esogeni di mercato non facilmente prevedibili.             | 0,65%        | 0,68%     | 3,50%                           | 3,60%     | 1,70%                                    |
| B1               | Impresa caratterizzata da una situazione finanziaria complessivamente soddisfacente. Il rischio di default si attesta su livelli medi, legato agli andamenti del mercato. | 0,70%        | 0,73%     | 3,75%                           | 3,85%     | 1,75%                                    |
| B2               |   |              |           |                                 |           |  |
| B3               | Impresa che evidenzia un equilibrio finanziario non completamente stabile. Il rischio di default è sopra la media, ma accettabile.  | 0,85%        | 0,88%     | 4,00%                           | 4,10%     | 2,00%                                    |
| B4               |   |              |           |                                 |           |  |
| B5               | Impresa che mostra una struttura finanziaria non equilibrata e frequenti carenze di liquidità. Il rischio di default è sopra la media.                                    | 0,95%        | 0,98%     | 5,00%                           | 5,25%     | 2,50%                                    |
| B6               |   |              |           |                                 |           |  |

Sarà possibile applicare riduzioni per iniziative di particolare significato e per operazioni individuate dai competenti organi societari. Nel caso di utilizzo della controgaranzia Fin.Lombarda la riduzione sarà del 40%, mentre nel caso della controgaranzia Fondo Centrale (L.662/96) la riduzione sarà almeno del 25%.

Le spese indicate vengono trattenute al perfezionamento/erogazione del finanziamento assistito da garanzia. La commissione fideiussoria è esclusa da IVA ai sensi dell'art. n. 4 del D.P.R. 633/72.

All'atto del perfezionamento della prestazione di garanzia saranno comunicati, con apposita lettera, gli importi trattenuti a titolo di commissioni, spese e quota sociale relativi all'operazione.

**CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA CONCESSA AL SOCIO**

L'**ammissione a Socio** di Assopadanafidi e la **concessione** della controgaranzia sono deliberate, dal Consiglio di Amministrazione e/o dai Comitati Tecnici di Assopadanafidi come previsto dallo Statuto sociale.

Il Confidi può richiedere all'Intermediario (di norma, la banca) di incassare dal Socio le competenze trattenendole dal finanziamento erogato, senza l'obbligo di preventiva comunicazione al Socio del pagamento in questione.

Al ricorrere delle circostanze di seguito descritte il rapporto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione da parte del Confidi al Socio e, di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo nelle seguenti situazioni: - comunicazione della banca o intermediario finanziario della volontà di non concedere il finanziamento garantito.

- mancato pagamento da parte del Socio al Confidi delle competenze spettanti.

Il Socio ha diritto di recedere dalla garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della stessa.

**PROCEDURE DI RECLAMO**

Il Socio può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami**, a mezzo di:

Lettera raccomandata A/R indirizzata a:  
**Assopadanafidi cooperativa di garanzia fidi - Ufficio Reclami**  
Via Lecco, 5 - 25125 Brescia;

E-mail indirizzata a: [fidi@assopadana.com](mailto:fidi@assopadana.com)

L'Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

PER RICEZIONE – Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## INFORMATIVA

Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF)<sup>(1)</sup>. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi<sup>(2)</sup>.

Il Confidi mette a disposizione dell'Impresa - presso i propri locali e sul proprio sito internet [www.assopadana.com](http://www.assopadana.com) – le guide relative all'accesso all'ABF.

Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

### LEGENDA

**Definizione di PMI** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita MPMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Debitore Principale:** è l'Impresa Socio/Cliente. E' il soggetto economico che svolge una attività di impresa – secondo la normativa comunitaria - del quale il Confidi garantisce l'adempimento, verso l'Intermediario, del rimborso del finanziamento ottenuto ed assistito dalla garanzia del Confidi.

**Garante:** è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio/Cliente.

**Controgarante:** è il soggetto che garantisce la garanzia rilascia dal Confidi

**Coobbligati:** Soci dell'Impresa, suoi esponenti o soggetti terzi, che prestano garanzia per il buon fine dell'operazione di finanziamento.

**Fondo di Garanzia per le PMI:** per le notizie relative al Fondo, si rimanda alla Legge 662/96 e successive modifiche reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno - [www.mcc.it](http://www.mcc.it)

<sup>2)</sup> Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Consorziato, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Consorziato riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.

<sup>1)</sup> Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

PER RICEZIONE – Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_